

N. R.G. 7/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO

Il Giudice dott.ssa Francesca Ercolini,
designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 7/2022;

OSSERVA

Cristiano Cerioni ha depositato, in data 27 maggio 2022, domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), nella persona del Gestore della crisi, Avv. Marta Sbafo. Dalla documentazione depositata emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione:

- 1) Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile. Lo stesso risulta gravato da una rilevante posizione passiva verso l'verso istituti di credito risalente nel tempo. Il Cerioni, ad oggi consumatore, ha esposto debiti riferiti ad una precedente attività di impresa ormai cessata da diversi anni (ceduta a fine 2019), di cui non si dispone di una contabilità ufficiale;
- 2) inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il medesimo non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, non ha mai subito, per cause allo stesso imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012, ha fornito tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni da quanto emerge dall'attestazione depositata dall'Avv. Marta Sbafo;
- 3) il ricorrente si trova, in stato di sovraindebitamento, come già evidenziato, in quanto, per aver tentato di proteggere la propria attività commerciale (tabaccheria), ha posposto il versamento di tributi, contributi e relative sanzioni, con ciò aggravando il proprio stato di debito;

4) l'esposizione debitoria, risulta essere di complessivi euro [redacted], per lo più nei confronti dell' [redacted] e [redacted] nonché degli Istituti di credito presso i quali nel tempo sono stati accesi un mutuo ipotecario e diversi finanziamenti;

5) il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta anche sotto il profilo oggettivo i presupposti di ammissibilità alla procedura di liquidazione;

6) sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha residenza nella provincia di Ancona;

7) dalla relazione del O.C.C. emerge che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre, fermo il peso degli impegni economici assunti nel 2008 per l'avviamento dell'attività, all'esigenza di dover percepire guadagni tali da mantenere sé e la propria famiglia (composta anche da un figlio piccolo), la propria attività, nonché di recuperare margini per pagare l' [redacted]. In assenza di una corretta gestione contabile, di programmazione finanziaria e pianificazione, il ricorrente è stato investito dal peso delle obbligazioni divenuto infine insostenibile. A ciò si aggiungono anche le ingenti perdite (circa euro 7 [redacted]) occasionate dalla truffa operata ai danni del Cerioni da una cliente abituale della tabaccheria che, invero, hanno contribuito ad aggravare la posizione debitoria del ricorrente.

Ad oggi la fonte principale di sostentamento del signor Cerioni risulta essere il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansione di autista, stipulato con la [redacted] di Monsano, rapporto contrattuale da cui discende un compenso mensile netto di euro [redacted]. La moglie, [redacted], può contribuire solo in parte al reddito familiare avendo a sua volta l'aggravio dell'esborso mensile del mutuo ipotecario dell'abitazione familiare e il rateo di un finanziamento contratto anch'esso per supportare il marito;

8) l'O.C.C. avv. Marta Sbaffo all'esito della valutazione della documentazione allegata dal ricorrente nonché delle ulteriori verifiche effettuate ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio non ravvisando atti in frode o che comunque potrebbero arrecare danno ai creditori;

riservata ogni valutazione in ordine alla successiva esdebitazione del ricorrente va osservato quanto segue.

Giova rilevare che il legislatore - *de jure condito* (in considerazione della prospettata riforma ai sensi della legge delega n. 155/2017) - ha voluto - in assimilazione con l'istituto fallimentare - scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra (impregiudicata ogni valutazione *de iure condendo* sulla opportunità di consentire l'accesso volontario ad un istituto per poi negarne il fine ultimo all'esito).

In particolare va dato atto che il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni costituiti da:

- Piena proprietà dell'immobile sito in San Giovanni Lupatoto (VI) - Loc. S. Maria, censito al catasto fabbricati al 10/01/2009, classe 3, consistenza 7,5 vani, rendita euro 333,11, sul quale gravano diverse pregiudizievoli. Detto cespite immobiliare è stato valutato circa € 220.000,00 euro sulla base dei dati Omi;

- Autovettura C _____ valore di stima pari ad euro _____ (sottoposta a fermo amministrativo);

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della liquidazione.

Infine va precisato che le spese di procedura allo stato prudenzialmente indicate sono le seguenti:

- le spese di trascrizione del decreto di apertura della liquidazione;

- il compenso dei legali che assistono il ricorrente, Avv. Monica Pagano e Avv. Matteo Marini, indicato nella misura complessiva di euro _____, oneri e accessori inclusi;
- il compenso da corrispondere all'O.C.C., tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto 24.09.2014 n. 202, pari ad euro _____, oltre oneri e accessori e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Gestore e dall'Organismo, fondo spese di euro 600,00 per adempimenti pubblicitari, comunicativi, fiscali e procedurali inerenti alla procedura, nonché la liquidazione dei beni;
- il compenso del nominando liquidatore, quantificabile in circa la metà del compenso determinato per l'O.C.C., quindi pari alla quota di competenza del Gestore della Crisi.

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Cristiano Cerioni (C.F. CRNCST74M011653T);

NOMINA

quale liquidatore dei beni l'Avv. Marta Sbaffo con studio ad Ancona;

DISPONE

che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona omesse le indicazioni inerenti dati sensibili e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA

la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

che il Liquidatore Giudiziale insti per la declaratoria di sospensione delle procedure esecutive, ove pendenti nei confronti del ricorrente,

FISSA

in euro 2.323,00 mensili il limite entro cui il debitore ha diritto a trattenere le relative somme prima della distribuzione ai creditori concorsuali.

Ancona, lì 28.06.2022

Il GD

Dott.ssa Francesca Ercolini